

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1315}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMADEI, REGGIANI, MASSARI, CIOCIA, DE ROSE,
GHINAMI, SARLI**

Presentata il 16 febbraio 1984

**Nuovo inquadramento delle società termali del soppresso
Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata destinazione delle aziende termali ex EAGAT ha avuto se non altro il merito di evidenziare l'aspetto del termalismo italiano, che necessita di un coordinamento a livello nazionale.

Tale esigenza si manifesta soprattutto per le aziende termali più importanti e fra queste principalmente per quelle in discussione.

È stato rilevato da più parti, in diverse occasioni, che il termalismo comporta un indotto economico otto-dieci volte superiore al fatturato specifico, per le innumerevoli attività che ne sono collegate: alberghi, attività commerciali, trasporti, ma-

nifestazioni culturali, manifestazioni scientifiche, di svago e del turismo in genere.

Gli stabilimenti termali non possono infatti essere considerati, nell'ambito delle prestazioni sanitarie, quali servizi ospedalieri, ed inoltre per la loro natura hanno necessità di una ampia autonomia di gestione che sconfini dall'ambito del diritto pubblico.

Necessitano di una promozione sia in Italia che all'estero del tutto particolare e specifica.

Al fine di rispondere alle esigenze sopra richiamate sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il comitato di liquidazione delle aziende ex EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce all'EFIM, senza corrispettivo, le partecipazioni azionarie delle società termali ex EAGAT e precisamente:

- 1) Terme di Acqui Spa - Acqui Terme (Alessandria);
- 2) Terme di Salice Spa - Salice (Pavia);
- 3) Terme di Merano Spa - Merano (Bolzano);
- 4) Terme di Recoaro Spa - Recoaro Terme (Vicenza);
- 5) Terme di Castrocaro Spa - Castrocaro Terme (Forlì);
- 6) Terme di Salsomaggiore Spa - Salsomaggiore Terme (Parma);
- 7) Terme di Casciana Spa - Casciano Terme (Pisa);
- 8) Terme di Chianciano Spa - Chianciano Terme (Siena);
- 9) Terme di Montecatini Spa - Montecatini Terme (Pistoia);
- 10) Società napoletana per le terme di Agnano Spa - Agnano Terme (Napoli);
- 11) Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia - Castellammare di Stabia - (Napoli);
- 12) Terme di S. Cesarea Spa - Santa Cesarea Terme (Lecce);
- 13) Terme Sibarite Spa - Cassano Jonio (Cosenza).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il comitato di liquidazione provvede a sanare le eventuali perdite delle società con i fondi ed i crediti a propria disposizione in misura proporzionale al fatturato dell'ultimo bilancio delle società medesime.

ART. 2.

Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'EFIM provvede alla costituzione di una società per azioni di natura finanziaria al fine di coordinare le attività del settore. Entro il termine di 90 giorni dalla costituzione, la società finanziaria provvede all'aggiornamento degli statuti delle società controllate.

ART. 3.

Lo statuto della società finanziaria deve prevedere un Consiglio di amministrazione di nove membri, di cui tre nominati su indicazione degli enti territoriali locali. Il collegio sindacale è costituito dal presidente nominato dal Ministro delle partecipazioni statali, da quattro sindaci effettivi e due sindaci supplenti, di cui due degli effettivi ed uno dei supplenti nominati dagli enti territoriali locali.

ART. 4.

Gli statuti delle società operative devono prevedere consigli di amministrazione composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Il numero dei membri deve essere rapportato al fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio. Uno dei consiglieri deve essere nominato su indicazione del comune dove prevalentemente si svolge l'esercizio della società termale. Tutti gli altri consiglieri devono essere nominati dalla società finanziaria tenendo conto della professionalità dei medesimi. Il collegio sindacale è composto da un presidente e da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti su indicazione della società azionaria. La nomina di un eventuale amministratore unico o del comitato esecutivo resta di competenza della società finanziaria.

ART. 5.

Le società operative possono stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali, provvedere alla erogazione delle prestazioni termali, gestire le attività alberghiere, ricreative, culturali e di ricerca.

ART. 6.

Viene trasferito alle società dei gruppi EFIM, ENI, IRI in proporzione uguale per ciascuno dei tre enti, il personale in forza presso il soppresso EAGAT. Al predetto personale si applica, alla data del trasferimento, il contratto di lavoro in vigore nella società di destinazione venendo inquadrate nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate presso l'EAGAT. La eventuale maggior retribuzione precedentemente percepita dal predetto personale rimane corrisposta *ad personam*. La assegnazione ai tre enti viene effettuata tenendo conto delle domande degli interessati e delle necessità degli enti stessi.

ART. 7.

I comitati, i consigli consultivi e di coordinamento facenti capo al soppresso EAGAT sono soppressi se le loro funzioni sono incompatibili con la presente legge.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.